

Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi Presidente: Arch. Salvatore La Mendola

PARERI CNAPPC IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

Pareri espressi

dal Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori in risposta a quesiti pervenuti da Ordini, Federazioni o stazioni appaltanti, ecc.

CNAPPC - Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi

lavoripubblici.cnappc@archiworld.it concorsi.cnappc@archiworld.it consulenzalavoripubblci.cnappc@archiworld.it

Presidente: Rino La Mendola

Consulenza Tecnica: Accursio Pippo Oliveri

Consulenza Legale: Marco Antonucci

Segreteria: Raffaele Greco

N.B. - per **Codice** si intende il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

- per Regolamento di intende il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006)
- per **ANAC** si intende l'Autorità Nazionale Anticorruzione (fino al 2014 **AVCP**, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture)

QUESITO	PAROLA CHIAVE:
	ARGOMENTI
11/01/2016	

PARERE

11/01/2016		22/04/204/ CNIADDC
Ordine Bari	■ Requisiti	22/01/2016 – CNAPPC
Con riferimento alla nota allegata,		Codesto Ordine ha posto alcuni quesiti concernenti i requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza
pervenuta al nostro Ordine		pubblica.
professionale da parte di un		Si tratta del caso del professionista già socio di una società tra professionisti che, cessando il suo rapporto di
iscritto, in cui vengono posti alcuni		socio e acquisendo autonoma partita IVA, intenda partecipare ad appalti pubblici di servizi attinenti
quesiti in merito alla dimostrazione		l'architettura e l'ingegneria da professionista in forma singola.
di requisiti relativi alla capacità		La disposizioni che disciplinano le società di professionisti, che operano nei servizi attinenti l'architettura e
tecnico-economica e al curriculum,		l'ingegneria, si rinvengono principalmente nel Codice e nel relativo Regolamento.
ai fini della partecipazione a	Codice, art. 90, c. 2	Il comma 2 dell'art. 90 del Codice definisce le società di professionisti come
procedure di evidenza pubblica, si		"[] le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile
chiede di fornire un parere circa le		ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono
questioni di seguito riportate.		studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica
I quesiti posti si riferiscono alla		o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che
fattispecie in cui un professionista modifica il proprio status		svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815 (n.d.r legge
·		abrogata dall'art. 10, comma 11, legge n. 183 del 2011; ora il riferimento è l'art. 10, commi 3 e seguenti, di
professionale ovvero da architetto, socio di una società tra	Regolamento, art. 255	quest'ultima legge). []". L'art. 255 del Regolamento indica i requisiti delle società di professionisti tenute a predisporre ed aggiornare
professionisti, diventa	Regulamento, art. 255	l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e
professionista in forma singola,		tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
cessando il suo rapporto di socio		a) i soci;
ed acquisendo autonoma partita		b) qli amministratori;
IVA.		c) i dipendenti;
In particolare, ai fini della		d) i consulenti su base annua, muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di
partecipazione ad una gara ad		verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei
evidenza pubblica, vengono posti i		confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima
seguenti interrogativi:		dichiarazione IVA;
1) nel dimostrare la capacità		e) i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni.
economica e finanziaria, fatturato		L'organigramma riporta altresì l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Le società di
globale dei servizi espletati negli		professionisti sono tenute agli obblighi di comunicazione imposti dall'art. 254 del Regolamento.
ultimi dieci anni, periodo nel quale		Rilevanti, risultano inoltre le novità introdotte dall'art. 10 della Legge 183/2011, come modificata dalla Legge
il professionista era socio, l'iscritto		27/2012 in materia di costituzione di società tra professionisti (STP), e dal relativo regolamento approvato con
chiede quale fatturato deve		il D.M. 8 febbraio 2013, n. 34, per l'iscrizione a una sezione speciale dell'albo e la sottoposizione alle norme
indicare per i servizi effettuati	1 402/2044 40 4 1 5	deontologiche.
durante tale periodo;	L. 183/2011, art. 10, c. 4, let. c)	Detto art. 10, al comma 4, lett. c), prescrive che l'atto costitutivo della società preveda "[] criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci
2) nel dimostrare la capacità		in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio
tecnica organizzativa e professionale dei servizi espletati		professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente
negli ultimi dieci anni, periodo nel		comunicato per iscritto all'utente; []".
quale il professionista era socio, il	Regolamento, art. 263	L'art. 263 del Regolamento individua i requisiti di partecipazione alle gare dei soggetti (esterni alle stazioni
socio uscente dalla società,	Regulationito, art. 200	appaltanti) ex art. 90:
proseguendo la sua attività come		"[] 1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni
libero professionista, a prescindere		appaltanti con riguardo: a) al fatturato globale per servizi di cui all'articolo 252, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la
dalla percentuale societaria		pubblicazione del bando, per un importo variabile tra 2 e 4 volte l'importo a base d'asta;
appartenuta, chiede se lo stesso		b) all'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo 252, relativi a lavori appartenenti ad
possieda o meno pari servizi della		ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle
società, con importi globali dei		elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria
lavori svolti relativi all' opera		variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;
		ognana acine ciassi e categorie,

progettata;

- 3) se il socio uscente può vantare titolarità su tutti i progetti svolti dalla società o deve limitare la propria titolarità ai soli progetti nei quali figura come progettista firmatario del frontespizio degli elaborati:
- 4) come calcolare il numero del personale tecnico e se lo stesso è legato alla propria percentuale societaria o alla capacità propria della società per i periodi di appartenenza alla stessa.

Codice, art. 253, c. 15

L. 633/1941, artt. 3 e 7

- c) all'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 252, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;
- d) al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolaimento dell'incarico.
- 2. I servizi di cui all'articolo 252 valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Ai fini del presente comma, l'approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data della deliberazione di cui all'articolo 234, comma 2. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima. [...]".

Infine l'art, 253, comma 15, del Codice, prevede che

- "[...] ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti ivi previsti, le società costituite dopo la data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali. [...]".
- Si consideri, altresì, che per le società tra professionisti che operano anche in attività diverse dai servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria (art. 252 del Regolamento) si ritiene applicabile il comma 3 del citato art. 254 (specifico per le società di ingegneria) nel quale si precisa che
 - "[...] la verifica delle capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative della società ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi si riferisce alla sola parte della struttura dedicata alla progettazione [...]".

Nella fattispecie in esame, si ritengono valutabili per la partecipazione quale libero professionista, per l'ex socio di una società di professionisti, i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nella quota effettivamente svolta dal medesimo per conto della società, dovendo limitare la propria titolarità alle sole attività in cui figura come progettista firmatario del frontespizio degli elaborati o direttore dei lavori designato, etc., per comprovare i requisiti di cui all'art. 263, comma 1, lett. b) e c) del Regolamento, sia se svolte per conto di enti pubblici che di soggetti privati, nei limiti stabiliti dal comma 2 del medesimo art. 263.

Si ritiene altresì valutabile, sebbene non sia stata rinvenuta specifica giurisprudenza in materia, il requisito ex art. 263, comma 1, lettera a) (fatturato globale), limitatamente alla sola quota societaria precedentemente detenuta e solo se relativa, ovviamente, a servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria ex art. 252 del Regolamento. Non si ritiene invece ragionevolmente valutabile, in capo all'ex socio, il requisito ex art. 263, comma 1, lettera d) (numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni), trattandosi di requisito strettamente connesso alla natura, organizzazione e forma societaria difficilmente frazionabile.

Va aggiunto, infine, per completezza di informazione, che il socio uscente potrebbe comunque vantare titolarità su tutti i progetti svolti dalla società, stante l'attività svolta nell'ambito della società di professionisti, nel caso in cui non si evinca quale sia il proprio contributo relativamente al risultato finale dell'opera, rispetto sia al progettista titolare sia agli altri collaboratori. Nel caso in esame, si rientrerebbe nella fattispecie di opera collettiva ex art. 3 della Legge 633/1941, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine artistico, dato che, ai sensi dell'art. 7 della stessa Legge, è considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa. Se il caso in esame rientrasse in tale casistica, potrebbe essere formulata espressa richiesta a tutti i componenti della società di professionisti per autorizzare il conferimento delle proprie precedenti esperienze (crediti curriculari), per poi poterle dichiarare ai fini della partecipazione alla gara pubblica".